

Chiesti chiarimenti all'amministrazione comunale questa replicava sostenendo che il calcolo dell'importo dovuto a titolo di condono poteva e doveva essere effettuato dal privato, per cui la inerzia di costui equivaleva a mora.

Questo ufficio replicava che una circolare non poteva far sorgere obblighi in capo ad un privato, e che l'articolo 1282 del codice civile stabilisce che gli interessi decorrono soltanto sui debiti liquidi ed esigibili.

Veniva quindi effettuato un esame congiunto, che si concludeva in senso favorevole al privato per il motivo testé indicato.

2.1.12) A.R.T.E. (ex I.A.C.P.)

I rapporti con l'azienda regionale territoriale per l'edilizia (ex I.A.C.P.) di Genova hanno evidenziato, nel corso dell'anno 1998, una minore disponibilità della stessa alla risoluzione dei problemi enunciati nelle segnalazioni inviate da questo ufficio a seguito delle richieste - doglianze presentate dai cittadini della provincia di Genova; ciò

nonostante i contatti informali con l'ufficio pubbliche relazioni, a volte propedeutici alla formalizzazione dell'intervento.

Fra i tanti casi rimasti ancora insoluti e per i quali si è reso necessario sollecitarne la definizione, cito, ad esempio, quello del signor G.M. per il quale questo ufficio nell'estate 1998 aveva segnalato la necessità, come prospettata dal cittadino, di provvedere alla riparazione dell'impianto a gas, utilizzato anche per il riscaldamento, non funzionante e non conforme alle norme vigenti.

L'azienda nel novembre 1998, a seguito di solleciti di questo ufficio, conseguenti anche all'inclemenza del tempo ed all'approssimarsi della stagione invernale, aveva assicurato che avrebbe provveduto " nel più breve tempo alla sostituzione della calderina ".

Sono stati effettuati ulteriori interventi telefonici per la definizione di quanto sopra ma, ad oggi, non è ancora pervenuta la comunicazione dell'avvenuto adempimento di quanto assicurato e pertanto si è reso necessario, fatta salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17, un ulteriore sollecito formale indirizzato all'amministratore unico dell'azienda.

Numerose altre richieste di questo ufficio sono purtroppo rimaste anch'esse senza riscontro ed è stato così necessario sollecitarne ulteriormente la definizione o quanto meno l'invio di comunicazioni al riguardo di quanto segnalato.

2.1.13) I.N.P.S.

Con questo istituto, ed in particolare con la sede di Genova, sono in atto fattivi rapporti di collaborazione volti al soddisfacimento, in tempi solleciti, delle richieste presentate dai cittadini.

Tale sollecitudine deriva anche dai numerosi contatti informali - telefonici - con la titolare delle pubbliche relazioni che, numerose volte, evitano la formalizzazione dell'intervento in quanto vengono con tale sistema evase numerose richieste dei cittadini che si presentano presso questo ufficio.

In particolare ed a maggior chiarimento, possono essere rappresentati i seguenti casi.

- ♦ A seguito di richieste avanzate da alcuni cittadini tenuti al versamento di contributi all'istituto, richiedevo di valutare la

possibilità dell'invio, ai ritardatari, di sollecito di pagamento prima dell'avvio dell'azione giudiziaria. Il direttore dell'istituto in conseguenza di detta segnalazione inviava comunicazione con la quale precisava che in tutte le procedure gestite dall' I.N.P.S. era previsto un sollecito ai debitori e che, per procedure interessanti la generalità degli utenti, la sede centrale e quelle periferiche attivavano anche altri strumenti di comunicazione quali comunicati stampa ed altri.

- ◆ La signora P.M. nel 1996, tramite il patronato, aveva richiesto la ricostituzione e integrazione della propria pensione. Non avendo ottenuto risposta si è presentata presso questo ufficio che ha provveduto immediatamente a sollecitare la definizione del caso richiedendo altresì chiarimenti in caso di ulteriori ritardi. A seguito di detta richiesta è stata comunicata, da parte dell'istituto, l'avvenuta definizione della pratica con conseguente corresponsione della pensione nell'importo corretto.
- ◆ La cittadina G.C., nullatenente e convivente con la madre, mi comunicava di aver presentato domanda per l'ottenimento della pensione sociale senza però riuscire ad ottenere l'evasione della richiesta; da parte di questo ufficio veniva quindi svolto intervento

diretto ed informale che consentiva, in tempi solleciti, la soluzione favorevole del problema.

2.1.14) I.N.P.D.A.P.

La cittadina L.A., già dipendente del ministero della pubblica istruzione, ha richiesto l'intervento del difensore civico in quanto, pur avendo presentato nel 1994 domanda di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, non aveva ancora ottenuto risposta da parte dell'istituto.

A seguito di tale richiesta da parte di questo ufficio veniva sollecitato l'esame della pratica e richieste notizie in ordine alla definizione della stessa; l'istituto comunicava di dover respingere l'istanza presentata dalla cittadina in quanto in contrasto con disposizioni emanate dal ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato - IGOP.

Al riguardo devo rilevare che l'intervento di questo ufficio, anche se non ha ottenuto il risultato favorevole, è almeno servito per ottenere una risposta alla domanda presentata da quattro anni.

2.2.) amministrazione statale

2.2.1) Riconoscimento invalidità civile con assegnazione dell'indennità di accompagnamento.

Si tratta di richieste di intervento per il sollecito di domande presentate per l'accertamento di invalidità che devono, in tempi diversi, essere esaminate dalle commissioni mediche istituite presso le U.S.L. e successivamente dalle prefetture, competenti per territorio, per l'ulteriore corso.

Le commissioni mediche delle U.S. L. esaminano le domande in ordine cronologico di presentazione e allo stato attuale stanno evadendo le stesse in tempi più solleciti che in passato, riducendo quindi le attese dei richiedenti.

Il più rapido esame delle pratiche da parte delle citate commissioni mediche comporta, peraltro, un aggravio del carico di lavoro delle prefetture.

La prefettura di Genova, che è la diretta interessata della maggioranza delle istanze poste all'attenzione del difensore civico, procede all'istruttoria delle pratiche in tempi ragionevolmente solleciti per cui si riesce ad evadere in modo soddisfacente le richieste dei cittadini interessati.

Devo al riguardo evidenziare che da parte del prefetto di Genova e dei suoi collaboratori vi è una fattiva collaborazione per la risoluzione dei casi rappresentati, pur senza sovvertire l'ordine di trattazione delle pratiche.

2.2.2) complicanze dannose da vaccinazioni e trasfusioni (legge 25 febbraio 1992, n. 210)

La legge n. 210/1992 ha introdotto una forma di assistenza nell'interesse degli sfortunati soggetti che abbiano subito conseguenze dannose a seguito di vaccinazioni o trasfusioni.

Purtroppo tale legge ha stabilito, per i casi verificatisi prima della sua entrata in vigore, un termine perentorio triennale per la presentazione delle richieste; è accaduto peraltro che molti soggetti, per difetto di informazione imputabile anche a non adeguate forme di pubblicità, non abbiano presentato nei termini la domanda, ma siano venuti soltanto in tempo successivo a conoscenza della disposizione a loro favorevole.

A ciò è seguito spesso volte un contenzioso giudiziario, e la stessa corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi: essa, con la sentenza n.15 del 18 aprile 1996, ha dichiarato illegittimo il termine soltanto nel caso - espressamente ritenuto diverso dagli altri e meritevole quindi di una maggiore tutela - delle menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.

Sono rimasti pertanto esclusi dalla riapertura dei termini i soggetti menomati per causa diversa.

Taluni di essi si sono rivolti a questo ufficio, il quale peraltro, di fronte al dettato normativo, non ha potuto compiere alcun intervento favorevole.

Poiché peraltro la differenziazione del danno da vaccino antipolio rispetto agli altri, pur se materialmente innegabile, non fa venire meno le

conseguenze, a volte gravissime ed irreversibili, del danno da altro vaccino obbligatorio o da trasfusione, lo scrivente ha ritenuto doveroso segnalare al parlamento ed al ministero della sanità la opportunità di un intervento legislativo equiparatore.

Dal presidente della camera dei deputati è pervenuta l'assicurazione che la segnalazione è stata trasmessa alla commissione competente.

2.2.3) ritardi nella vendita di alloggi E.R.P.

Un gruppo di cittadini abitanti in alloggi costruiti dallo Stato con i contributi E.R.P. si è rivolto a questo ufficio chiedendo che venisse portata finalmente a compimento la procedura di cessione della proprietà dei vari appartamenti agli inquilini.

Si tratta di una vicenda in corso dal 1963 allorquando l'amministrazione propose agli occupanti l'acquisto delle varie unità immobiliari.

Parecchi anni dopo (nel 1972) l'amministrazione comunicò il prezzo di acquisto.

Questo tuttavia venne all'epoca ritenuto eccessivo da più di un destinatario dell'offerta, che propose ricorso secondo una facoltà riconosciuta dalla normativa al tempo in vigore; i ricorsi tuttavia non vennero mai decisi, e la situazione si trascinò per vario tempo, fino a quando almeno taluno fra i destinatari dell'offerta rinunciò al ricorso, altri morirono, almeno un atto di vendita venne invece concluso con la stipula di un regolare contratto.

La situazione si trascinò nel tempo fino all'intervento di questo ufficio (vi erano stati numerosi contatti verbali tra inquilini ed amministrazione con promesse mai tradotte in pratica).

Alla richiesta di chiarimenti venne in sostanza risposto che la situazione normativa si era modificata per effetto della legge 24 dicembre 1993, n. 560 che aveva determinato nuove regole per la cessione degli alloggi; ciò aveva comportato la rideterminazione, in maniera molto più elevata, del prezzo richiesto per la vendita.

La situazione appariva, da un lato, ingiusta sotto il profilo dell'equità perché i ritardi nella conclusione della vicenda non erano addebitabili agli acquirenti ma soltanto all'amministrazione, e dall'altro discutibile sotto il profilo giuridico, perché, in taluni casi, si poteva ritenere che il consenso reciproco alla compravendita fosse stato enunciato per iscritto da

entrambe le parti prima della riforma introdotta dalla legge del 1993: infatti, come è noto, l'articolo 1350 del codice civile prevede per la validità delle vendite immobiliari la forma scritta, ma questa può ben consistere anche nella enunciazione separata, in due scritture distinte, dell'offerta e dell'accettazione (ravvisabile in taluni casi anche nella espressa rinuncia all'iniziale ricorso sull'entità del prezzo).

In qualche caso si era avuta anche una iniziale esecuzione del pagamento del prezzo, attraverso il versamento di almeno una rata.

Secondo questo ufficio l'avvenuto scambio del consenso scritto da parte del venditore e del compratore aveva posto in essere l'atto di compravendita nella sua interezza, e non rimaneva altro che darvi esecuzione con i successivi adempimenti (pagamento del residuo prezzo, volturazione, eventualmente atto notarile, di natura ricognitiva, necessario ai fini della nuova intestazione dell'immobile).

I suggerimenti in proposito, formulati sia per corrispondenza che in sede di esame congiunto, non sono peraltro stati accolti dall'amministrazione; la pratica tuttavia non si è ancora conclusa, perché questo ufficio è tuttora in attesa delle determinazioni definitive dell'ufficio del territorio, da tempo promesse.

Deve comunque affermarsi che la vicenda costituisce un caso esemplare di mala amministrazione, non essendo in alcun nodo giustificabile che dopo oltre trenta anni dal suo inizio essa non abbia ancora trovato una conclusione.

2.2.4) vendita di alloggi costruiti in favore dei profughi giuliani

Il comitato provinciale di Genova dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si è rivolto a questo ufficio chiedendone l'intervento per ottenere la modifica del parere negativo espresso dalla sezione staccata di Genova della direzione dipartimentale del territorio di Torino sulla richiesta di alienazione, in favore degli occupanti - profughi, di un gruppo di alloggi a suo tempo assegnati a profughi della Venezia Giulia.

La richiesta si basa sul fatto che gli immobili di cui all'articolo 18 della legge n. 137/52 non sono da includere nel novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e debbono invece essere ceduti ai richiedenti ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 560/93.

L'ufficio del territorio di Genova ha precisato, nel rispondere alla richiesta di informazioni avanzata da questo ufficio, che la decisione di non alienare agli occupanti gli immobili in questione era stata adottata dalla soppressa intendenza di finanza di Genova, e che viceversa l'ufficio scrivente era favorevole ad accogliere la richiesta, ma era in attesa di un parere in proposito, già richiesto al servizio edilizia della regione Liguria.

A tutt'oggi il suddetto parere non è stato comunicato a questo ufficio, né sono pervenute altre notizie, per cui la pratica non appare conclusa, anche se le premesse fanno ritenere che la richiesta degli occupanti dovrebbe alla fine incontrare esito favorevole.

2.2.5) taxa di circolazione per autoveicoli

Numerosi cittadini si sono rivolti all'ufficio per problemi inerenti al pagamento dell'imposta (ancorché denominata " tassa " dalla legge sembra trattarsi di una vera e propria imposta sulla proprietà) relativa agli automezzi.

I casi sono vari: a volte derivano da errori conseguenti a ritardati od erronei pagamenti; più spesso si tratta invece della esazione di imposta su autovetture già cedute da tempo, senza o con la voltura al P.R.A.: nel secondo caso è facile ottenere la cancellazione dell'imposizione, nel primo è impossibile perché l'imposta segue l'intestatario del mezzo.

Per quanto riguarda il caso di errori nel pagamento dell'imposta dovuta si è prospettata all'ufficio erariale competente (l'ufficio del registro - bollo) ed all'A.C.I. la opportunità di effettuare il conteggio del debito per capitale e relative sanzioni nella misura più favorevole al contribuente fra i vari modi possibili (vi è infatti una differenza notevole a seconda della imputazione - prima al capitale ovvero agli interessi ovvero ancora alle sanzioni - dei pagamenti successivi).

In generale gli uffici interessati hanno palesato una notevole disponibilità ad alleviare le conseguenze negative per il contribuente degli errori da quest'ultimo commessi.

2.2.6) autorizzazione paesistico ambientale.

La signora M.B., proprietaria di un immobile situato in prossimità di un corso d'acqua, ha richiesto alla provincia ove l'edificio era situato la autorizzazione paesistico ambientale (articolo 7 legge n. 1497/39) per la esecuzione di determinati lavori; passato del tempo l'amministrazione investita comunicava di non essere stata in grado di pronunciarsi nel termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 82 del D.P.R. n. 616/77, come integrato dal D.L. n. 312/85 modificato dalla legge n. 431/85; l'impossibilità era spiegata con riferimento al grande numero di richieste ricevute, che costringeva l'ufficio preposto a dedicarsi soltanto agli interventi di maggior rilievo.

Pertanto la richiedente veniva invitata a rivolgersi, come stabilito dalle norme citate. alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici.

L'interessata presentava tale ulteriore domanda ma nel contempo richiedeva a questo ufficio di intervenire lamentando il tempo già trascorso inutilmente e facendo presente la propria urgenza di effettuare i lavori nell'imminente stagione estiva, dovendo recarsi ad abitare nell'immobile in questione poiché doveva lasciare quello al momento occupato.

Pertanto questo ufficio scriveva alla soprintendenza segnalando l'urgenza di provvedere.

Trascorso un certo tempo e stanti le continue sollecitazioni dell'interessata lo scrivente si metteva in contatto telefonico con la soprintendente, la quale faceva presenti le enormi difficoltà in cui si dibatteva anche il suo ufficio data la mole di lavoro attribuita ad esso dalle più recenti riforme e la necessità di dare la precedenza agli incombenti direttamente riguardanti i compiti istituzionali originari.

Le pressioni verbali da parte mia non sbloccavano la situazione, per cui mi vedevo costretto, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione, da parte dell'interessata, della istanza alla sovrintendenza (e quindi ad oltre quattro mesi dalla richiesta originaria alla provincia) a fissare il termine di dieci giorni per la definizione della pratica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17.

Il termine veniva rispettato ed il provvedimento desiderato era finalmente emesso.

La vicenda è esemplare: due uffici pubblici, l'uno dell'amministrazione provinciale e l'altro statale, hanno inutilmente lasciato decorrere il termine stabilito dalla legge per emettere una